



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.68/2024/C

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco Lotito ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9060/C del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di ricorso dall'avv. Nicola Cea ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Matera, al Vico XX settembre n. 6 (pec: cea0240@cert.avvmatera.it), contro l'INPS, avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione anticipata.

Alla pubblica udienza del 1° luglio 2024, tenutasi con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, nessuno è comparso;

visti tutti gli atti e i documenti di causa;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso del 22 febbraio 2024, depositato in pari data presso la Segreteria di questa Sezione, il sig. XXX, ex dipendente dell'ENEA, in distacco per alcuni periodi presso la Regione Basilicata, cessato dal servizio per

dimissioni volontarie a seguito di domanda di pensione anticipata, liquidata dalla sede INPS di Matera con provvedimento n° MT 103 2022 000168 del 16/06/2022, si doleva dell'errato calcolo dei ratei pensionistici effettuato dall'ente previdenziale e, per tali ragioni, adiva questa Sezione a tutela delle proprie ragioni.

Riteneva, infatti, che la sede INPS di Matera, nel predetto provvedimento di liquidazione della pensione, nel calcolo della "quota A", avesse «... *considerato quali retribuzioni "pensionabili" quelle dell'ultimo quinquennio prima della cessazione dell'attività lavorativa (media ponderata), in aperto contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 3, comma 2, dalla L.n. 965/1965 che dispone, nel caso di riduzione della retribuzione, come nel caso di specie, quanto segue: "Nel caso di periodo di continuazione di iscrizione o di reinscrizione non superiore a cinque anni influente per il conseguimento del diritto a pensione, qualora il dipendente abbia goduto, per la parte a) definita all'art. 1, di retribuzione inferiore a quella goduta alla data della precedente cessazione dal servizio la determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) del comma primo si effettua prendendo a base, in luogo della retribuzione riferita alla data della definitiva cessazione, quella media computata sul triennio di servizio terminante con la parte del periodo suddetto che abbia determinato il raggiungimento della anzianità minima richiesta per il diritto a pensione"*».

Orbene, essendo stata raggiunta il 14.11.2019 l'anzianità minima richiesta per il diritto a pensione, si sosteneva che il triennio retributivo da prendere come base per il calcolo della "quota A" avrebbe dovuto iniziare il 14/11/2016, così ottenendosi un complessivo trattamento pensionistico pari ad € 84.456,61, superiore a quello erroneamente liquidato dall'INPS.

Il ricorrente, pertanto, chiedeva che questa Corte, previa ove occorresse CTU contabile, accertasse e dichiarasse l'erroneità del predetto provvedimento di liquidazione e, per l'effetto, dello «...importo della “quota A” pari ad € 42.917,90 (o in quella meglio vista ed accertata in corso di causa), con conseguente rideterminazione dell'importo annuo pensionistico lordo di € 84.456,61 e del rateo mensile di pensione pari ad € 6.496,66», con condanna dell'INPS al pagamento della differenza tra trattamento liquidato e quello dovuto, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, e con vittoria di spese e competenze legali, oltre spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.

Con decreto del 26 febbraio 2024 veniva fissata l'odierna pubblica udienza, alla quale nessuno è comparso né per il ricorrente né per l'Amministrazione resistente, la quale non si è costituita nel presente giudizio.

DIRITTO

In via preliminare deve essere rilevato che il ricorrente ha omissis di fornire prova della notifica all'INPS dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, in palese violazione dell'art. 155, comma 3 e comma 5-bis c.g.c.

La prima delle richiamate disposizioni stabilisce che, a cura del ricorrente, il decreto di fissazione d'udienza, unitamente al ricorso, viene notificato all'amministrazione resistente entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso da parte della Segreteria della Sezione; il comma 5-bis del citato art. 155, inoltre, prevede a carico del ricorrente l'espresso onere di depositare, presso la Segreteria della Sezione, prova dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

In difetto di tale prova il rapporto giuridico processuale non può ritenersi

validamente instaurato, dovendosi concludere, come affermato da condivisibile giurisprudenza, che «... *l'ipotesi di inesistenza della notificazione non può essere giuridicamente assimilata a quella di nullità della medesima, in ordine alla quale l'art. 155, comma 8, c.g.c, prescrive al giudice la fissazione di un termine perentorio per il rinnovo della notifica (ex multis, II Sez. App., sent. n. 503/2018; III Sez. App., sent. n. 57/2020; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 114-2021)*», sicché «...*alla omessa notifica della domanda giudiziaria alla controparte consegue inevitabilmente ed insanabilmente (non potendo il giudice disporre la rimessione in termini), l'inammissibilità del ricorso*» (ex multis, *Sezioni Riunite n. 6/QM/2001*)» (Sez. giur. Campania n. 203 del 2023).

Dunque, nel presente giudizio, non essendovi alcuna prova che il ricorrente abbia notificato all'INPS (non costituitosi) l'atto introduttivo e il decreto di fissazione d'udienza, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio, trattandosi di pronuncia in mero rito e in mancanza della costituzione dell'amministrazione previdenziale.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 1° luglio 2024.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di

cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 1° luglio 2024

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso INGENITO